

Abbattimento degli animali Reg. CE 1099/2009

Le indicazioni per il rafforzamento del benessere animale alla macellazione

di Gianluigi Valsecchi

Medico veterinario, Asl Lecco

**Il reg. CE 1099/2009
ha obiettivi ben precisi:
protezione degli animali
all'abbattimento, adozione
di procedure operative
standard, presenza
di un "responsabile
della tutela del benessere
animale" e aumento
della competenza
del personale.**

I regolamento CE 1099/2009, sulla protezione degli animali durante l'abbattimento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal 1° gennaio 2013, contiene indicazioni per contribuire al rafforzamento del benessere degli animali nella fase di macellazione. I principali obiettivi che si pone tale regolamento sono i seguenti:

- migliorare la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
- assicurare una maggiore integrazione del benessere degli animali, nel processo di produzione, tramite procedure operative standard;

- garantire la presenza di una persona "responsabile della tutela del benessere animale" negli impianti dove vengono macellati annualmente più di 1.000 unità di bestiame (mammiferi) o di 150.000 volatili o conigli;
- aumentare il livello di competenza del personale addetto alla macellazione e alle operazioni correlate.

Non rientrano nel campo di applicazione del regolamento:

- gli animali abbattuti durante esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo di un'autorità competente;
- gli animali abbattuti durante attività venatorie o di pesca ricreativa;
- gli animali abbattuti durante eventi culturali o sportivi;
- i volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.

Responsabile della tutela del benessere animale

L'obbligo di presenza del responsabile della tutela del benessere animale sussiste solo negli impianti dove vengono macellati annualmente più

Normativa di riferimento

- D.lgs. 133 dell'1 settembre 1998, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.
- Regolamento CE 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento CE 1255/1997.
- Regolamento CE 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
- Regolamento CE 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
- Regolamento CE 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
- Circolare del Ministero della Salute del 07/01/2013
- Manuale guida di buone pratiche sulla protezione degli animali durante l'abbattimento (reg. CE 1099/2009) redatto dal Ministero della Salute, con la collaborazione del centro di referenza nazionale sul benessere animale.

di 1.000 unità di bestiame (mammiferi) o di 150.000 volatili o conigli.

Il responsabile della tutela del benessere animale è in possesso di un certificato di idoneità di cui all'articolo 21 del reg. CE 1099/2009, rilasciato per tutte le operazioni che hanno luogo nel macello di cui è responsabile. Ha il compito di garantire la conformità del macello alle disposizioni delle norme vigenti, per le questioni che riguardano il benessere animale.

Egli controlla che, il personale del macello, comprenda e intraprenda le azioni correttive necessarie a garantire il rispetto delle norme vigenti relative al benessere degli animali macellati.

Nell'insieme, il responsabile della tutela del benessere animale opera come punto di contatto con le autorità competenti, fornisce orientamenti al personale che lavora nella catena di abbattimento e garantisce che gli orientamenti siano messi in pratica.

Il responsabile della tutela del benessere animale, inoltre, garantisce l'applicazione efficace di procedure operative standard e tiene un registro delle misure adottate. Il responsabile della tutela del benessere animale fa sì che tutto il personale svolga i suoi compiti conformemente alle norme dell'UE in materia di benessere animale e alle specifiche procedure operative standard stabilite per il macello.

Indicatori del controllo dell'efficacia dello stordimento

Gli indicatori del controllo dell'efficacia dello stordimento si basano principalmente sulla valutazione dello stato di coscienza e sensibilità dell'animale.

La coscienza in un animale consiste essenzialmente nella capacità di percepire emozioni e controllare i movimenti volontari. Si può presumere che un animale sia incosciente quando perde la sua naturale posizione eretta, non è in stato di veglia e non mostra segni di emozioni positive o negative quali paura o agitazione. Per quanto riguarda la sensibilità, che è essenzialmente la capacità dell'animale di percepire il dolore, in generale, si può presumere che un animale sia insensibile quando non mostra riflessi, come ad esempio quello corneale o reazioni a stimoli quali suoni, odori, luce o contatto fisico.

Azioni correttive

Quando il metodo di stordimento non provoca la morte istantanea dell'animale, lo stesso deve essere seguito, quanto più rapidamente possibile, da una procedura che assicuri la morte (dis-sanguamento, enervazione, elettrocuzione, prolungata anossia).

Gli indicatori rappresentano i limiti critici per l'applicazione delle opportune azioni correttive. Il monitoraggio della corretta presenza degli indicatori di incoscienza e assenza di sensibilità negli animali sottoposti a stordimento viene effettuata dal personale addetto allo stordimento, ovvero, nelle fattispecie sopraccitate, dal responsabile della tutela del benessere animale.

Nel caso, il monitoraggio dovesse evidenziare la

non conformità, anche di un solo indicatore, di incoscienza o di mancanza di sensibilità e la non conformità rilevata viene registrata con l'indicazione dell'azione correttiva intrapresa. L'azione correttiva può consistere, al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di stordimento, nelle seguenti fattispecie:

- richiamo dell'operatore addetto a una corretta applicazione delle operazioni di stordimento da parte del responsabile della tutela del benessere animale laddove presente;
- manutenzione straordinaria dell'attrezzatura utilizzata per lo stordimento a seguito di malfunzionamento improvviso, con immediata sostituzione della stessa con l'attrezzatura di riserva;
- aggiornamento del personale preposto riguardo gli aspetti importanti dei parametri di stordimento per il bestiame;
- sostituzione del personale addetto alle operazioni di stordimento nel caso di ripetute non conformità dovute al mancato rispetto dei parametri di stordimento;
- migliorare la comunicazione con il personale addetto alle operazioni di macellazione.

Formazione del personale addetto allo stordimento

Un personale ben preparato e qualificato migliora le condizioni di trattamento degli animali. La competenza in materia di benessere degli animali comprende la conoscenza dei modelli di comportamento di base e dei bisogni delle specie interessate, nonché dei segni di coscienza e sensibilità. Comprende, inoltre, conoscenze tecniche riguardo ai dispositivi di stordimento utilizzati. Pertanto, il personale che esegue determinate operazioni di macellazione e le persone che controllano l'abbattimento sono in possesso di un certificato di idoneità per l'espletamento delle rispettive funzioni. Con l'entrata in vigore del reg. CE 1099/2009, il personale seguirà degli appropriati corsi, come verrà indicato dall'Autorità sanitaria, secondo il seguente schema, in base all'esperienza acquisita:

- avere acquisito alla data del 31/12/2012 oltre 3 anni di esperienza professionale pertinente

documentata (prevede il preliminare rilascio di un certificato di idoneità permanente con validità sino al 08/12/2015);

- non avere acquisito alla data del 31/12/2012 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata, ma di poterla acquisire entro l'08/12/2015 (prevede il preliminare rilascio di un certificato di idoneità condizionato alla supervisione, con validità sino al 08/12/2015);
- non avere acquisito alla data del 31/12/2012 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata e di non poterla acquisire entro l'08/12/2015 (prevede il preliminare rilascio di un certificato di idoneità temporaneo valido per tre mesi);
- essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato ai sensi del d.lgs. 333/1998.

Dispositivi di stordimento

Il dispositivo di stordimento è progettato e messo a punto per svolgere un'azione efficace.

- Il dispositivo deve essere fornito di istruzioni dettagliate (manuale d'uso), relative alle condizioni di utilizzazione e manutenzione, per garantire il massimo livello di benessere agli animali.
- Al fine di garantirne l'efficacia, i dispositivi di stordimento, sono oggetto di un'adeguata manutenzione periodica, come indicato dal fabbricante. Le operazioni di manutenzione svolte sono registrate tramite la compilazione del registro di manutenzione.
- Poiché il fallimento della procedura di stordimento può procurare sofferenza agli animali, è prevista la disponibilità di un dispositivo di stordimento di riserva per ridurre al minimo il dolore, l'ansia o la sofferenza degli animali.
- Le persone responsabili dello stordimento svolgono controlli regolari, al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte. Tali controlli, sono effettuati su un campione sufficientemente rappresentativo di animali per ogni seduta di macellazione e la

frequenza viene stabilita tenendo conto dei risultati dei controlli effettuati e di qualsiasi fattore che possa incidere sull'efficacia del processo di stordimento.

- Quando i risultati dei controlli indicano che un animale non è adeguatamente stordito, la persona responsabile dello stordimento prende immediatamente le misure opportune.

Istruzioni per l'uso dei dispositivi di stordimento

I prodotti commercializzati per lo stordimento sono acquistati soltanto se correddati di adeguate istruzioni relative al loro uso, in modo da garantire condizioni ottimali per il benessere degli animali. Tali istruzioni, in particolare, specificano quanto segue:

- le specie, le categorie, i quantitativi e/o il peso degli animali cui è destinato l'uso del dispositivo;
- i parametri raccomandati corrispondenti alle diverse condizioni di utilizzazione, inclusi i parametri fondamentali;
- per i dispositivi di stordimento, un metodo di controllo dell'efficacia del dispositivo per quanto riguarda la conformità;
- le raccomandazioni per la manutenzione e, se del caso, la calibratura del dispositivo di stordimento.

Uso dei dispositivi di stordimento

Si deve provvedere alla manutenzione e al controllo di tutti i dispositivi impiegati per l'immobilizzazione o lo stordimento degli animali. È necessario che la manutenzione e il controllo di tali dispositivi siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica. È prevista la tenuta di un registro di manutenzione. Tale registro è conservato per almeno un anno.

La normativa prevede che deve essere garantita, presso il macello, la presenza, durante le operazioni di stordimento, di un adeguato dispositivo di riserva che sia immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo.

Procedure operative standard

Sono in insieme di istruzioni scritte, intese a raggiungere un'uniformità di esecuzione e, nella fattispecie, il benessere degli animali.

- *Operatore*: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di un'impresa che svolga attività di macellazione di animali.
- *Stordimento*: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea.

L'abbattimento degli animali viene pianificato in anticipo e le operazioni correlate sono effettuate in conformità alle procedure operative standard. Dette procedure operative standard sono elaborate e applicate al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità alle norme vigenti. Esse riguardano:

- elenco del personale coinvolto;
- programmazione delle macellazioni;
- scarico degli animali;
- stabulazione in attesa della macellazione;
- movimentazione degli animali;
- immobilizzazione degli animali prima dello stordimento;
- stordimento;
- dissanguamento.

Le suddette operazioni sono eseguite esclusivamente da persone che dispongono del relativo certificato di idoneità, che ne attestì la capacità di eseguirle conformemente alle norme vigenti.

Macellazione rituale, art. 4, comma 4, reg. CE 1099/2009

Il personale coinvolto deve essere in possesso dei certificati di idoneità previsti dal reg. CE 1099/2009 e dell'autorizzazione da parte dell'Autorità religiosa. L'Osa deve indicare come viene effettuata l'immobilizzazione meccanica degli animali (ruminanti), in particolare dovranno comunque essere rispettate le seguenti procedure:

Deroghe al reg. CE 1099/2009

- Non è previsto lo stordimento in caso di:
 - abbattimento d'emergenza;
 - macellazione secondo rito religioso;
 - macellazione di volatili, conigli e lepri fuori dal macello per uso e consumo domestico privato.
- Non è previsto il possesso del certificato di idoneità e il possesso di un livello adeguato di competenza in caso di:
 - abbattimento d'emergenza;
 - macellazione di volatili, conigli e lepri fuori dal macello per uso e consumo domestico privato.
- Non è previsto il possesso di un certificato di idoneità in caso di:
 - macellazione di volatili, conigli e selvaggina in azienda agricola per la cessione al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio.

- immobilizzazione dell'animale prima del sacrificio;
- dissanguamento;
- formalizzazione di una procedura per la valutazione dell'insorgenza dello stato di incoscienza.
- descrizione di come effettuare la valutazione dell'insorgenza della morte cerebrale, nonché le modalità di intervento in caso di inefficiente dissanguamento.

Aspetti sanzionatori del reg. CE 1099/2009

La disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE 1099/2009, relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali, sono contenute nel d.lgs. 131 del 6 novembre 2013.

33

**valorizziamo i vostri sogni,
certifichiamo le vostre passioni**



Agroqualità

LA CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ

www.agroqualita.it